



L'Europa è la carta
di accesso al futuro

**PO FSE ABRUZZO
2007»2013**

OBBIETTIVO
"Competitività regionale
e occupazione"



Allegato A alla Det. Interdirigenziale nr 73/DL23 e nr. 143/DL22 del 29-11-2012

REGIONE ABRUZZO

Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali

PO FSE ABRUZZO 2007-2013

OBBIETTIVO "COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE"

ASSE 1 - ADATTABILITÀ

Obiettivo specifico 1.c) Sviluppare politiche e servizi per l'anticipazione e gestione dei cambiamenti, promuovere la competitività e l'imprenditorialità

ASSE 2 – OCCUPABILITÀ

Obiettivo specifico 2.e) Attuare politiche del lavoro attive e preventive con particolare attenzione all'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all'avvio di imprese

ASSE 3 – INCLUSIONE SOCIALE

Obiettivo specifico 3.g) Sviluppare percorsi d'integrazione e migliorare il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro

Progetto speciale multiasse "Lavorare in Abruzzo 3"

AVVISO PUBBLICO

**PER L'ACCESSO AGLI INCENTIVI AI DATORI DI
LAVORO/IMPRESSE FINALIZZATI ALL'INCREMENTO
DELL'OCCUPAZIONE**

Indice

Articolo 1 - Finalità e Obiettivi.....	5
Articolo 2–Risorse e tipologie di interventi finanziabili.....	6
Articolo 3 - Regime di aiuto per le assunzioni/trasformazioni/incremento ore.....	7
Articolo 4 – Requisiti soggettivi dei lavoratori ed intensità delle agevolazioni	8
Articolo 5–Beneficiari.....	11
Articolo 6 - Cumulo.....	13
Articolo 7 - Modalità e termini per la presentazione della candidatura.....	14
Articolo 8 - Condizioni di ricevibilità ed ammissibilità.....	14
Articolo 9 - Procedure di selezione e criteri per la formazione delle graduatorie.....	15
Articolo 10 - Adempimenti, vincoli e modalità di erogazione dell'incentivo.....	16
Articolo 11 - Revoca dell'incentivo	18
Articolo 12 - Attuazione,monitoraggio e controllo	19
Articolo 13- Tracciabilità dei flussi finanziari.....	19
Articolo 14 - Richiesta di chiarimenti di carattere tecnico-giuridico	19
Articolo 15 - Informazione e pubblicità	19
Articolo 16 - Tutela della privacy	19
Appendice - <i>Elenco dei Comuni abruzzesi ricadenti nelle cd. Aree di crisi</i>	20

Riferimenti normativi

La Regione Abruzzo - *Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali*, in attuazione delle **Deliberazioni della Giunta Regionale n. 744 del 27 settembre 2010, n. 578 dell'11 agosto 2011 e n. 364 dell'11 giugno 2012**, adotta il presente Avviso in coerenza della seguente normativa:

COMUNITARIA

- Regolamento (CE) 5 luglio 2006, n. 1081 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1784/1999 e ss.mm.e ii.;
- Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e ss.mm.e ii.;
- Regolamento (CE) 8 dicembre 2006, n. 1828 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e ss.mm.e ii.;
- Regolamento (CE) 15 dicembre 2006 nr. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore **"de minimis"**;
- Deliberazione CIPE del 15 giugno 2007, n. 36, recante *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013"*;
- Regolamento (UE) 06 agosto 2008, **n. 800/2008** che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE (regolamento generale di esenzione per categoria) ed in particolare gli articoli 40 e 41;
- Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2007)3329 del 13 luglio 2007;
- Programma Operativo FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione", approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5495 dell'8 novembre 2007.
- nota della Commissione Europea prot. nr. 12168 del 03/07/2009 avente ad oggetto. "Procedura per la valutazione della conformità a norma dell'art. 71 del Regolamento (CE) nr. 1083/2006 del Consiglio: Accettazione della Commissione" con riferimento al PO FSE Abruzzo 2007-2013 -CCI 2007IT052PO001.

NAZIONALE

- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D. Lgs del 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- D. Lgs 10 settembre 2003, n. 276, *"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"* e ss.mm.eii.;
- D. Lgs. del 07 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale";

- Decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2008, n. 196, relativo all'approvazione del regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione ” e ss.mm.eii.;
- Legge del 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche e integrazioni;
- Direttiva della Presidenza del consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2011, n. 14, recante *“Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 18 della Legge del 12 novembre 2011, n. 183”*.

REGIONALE

- D.G.R. del 27 settembre 2010, n. 744 concernente l'approvazione del Piano Operativo 2009-2010-2011 nell'ambito del PO FSE Abruzzo 2007/2013;
- D.G.R. del 7 marzo 2011, n. 164 concernente l'approvazione del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione;
- *Linee-guida per l'attuazione operativa degli interventi*” approvate dalla Regione Abruzzo con Determinazione direttoriale DL/15 del 9 marzo 2011 e ss.mm.e ii.;
- Determinazione direttoriale DL/19 del 6 aprile 2011, recante *“Modifiche ed integrazioni allegati alle Linee-guida per l'attuazione operativa degli interventi di cui alla Determinazione direttoriale DL/15 del 9 marzo 2011”*;
- Determinazione direttoriale DL/53 del 14 luglio 2011, recante *“Revisione della procedura per la selezione delle operazioni in regime concessorio, di cui al par. 2.1 delle Linee-guida per l'attuazione operativa degli interventi” di cui alla Determinazione direttoriale DL/15 del 9 marzo 2011”*;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 578 dell'11 agosto 2011, concernente la parziale modifica del PO 2009/2011 e l'approvazione dell'avviso pubblico relativo al Progetto Speciale Multiasse “Lavorare in Abruzzo 2”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 364 dell'11 giugno 2012, recante *“PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo “Competitività regionale e Occupazione” – Piano Operativo 2012-2013. Approvazione.”*
- Determinazione direttoriale DL/105 del 3 settembre 2012, recante *“PO FSE Abruzzo 2007-2012, Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” – Sistema di gestione e di controllo del programma operativo – “Linee-guida per l'attuazione operativa degli interventi”: modifiche ed integrazioni al paragrafo 3.1 attuazione di percorsi di inserimento a prevalente contenuto formativo”*.
- Leggi e norme regionali vigenti in materia di formazione e politiche attive del lavoro.

Articolo 1 - Finalità e Obiettivi

1. Il presente Avviso pubblico, finalizzato all'incremento ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali regionali, costituisce la naturale prosecuzione delle *best practices* attivate con il Programma denominato "Lavorare in Abruzzo" e con i Progetti speciali multiasse "Giovani (in)determinati, "Lavoro e formazione per imprese medie e grandi" ed è diretto ai datori di lavoro/imprese che intendono incrementare la propria base occupazionale nell'ambito di sedi e/o unità operative locali ubicate nel territorio regionale.

2. Al fine di favorire un più agevole accesso agli incentivi per l'occupazione previsti dal presente Avviso, la Regione Abruzzo, in considerazione della persistenza della crisi economica e delle conseguenti difficoltà di accesso al credito da parte dei datori di lavoro/imprese, provvede altresì al riconoscimento dei costi della garanzia fideiussoria che i beneficiari devono stipulare ai fini dell'erogazione degli incentivi stessi.

3. Di seguito si riporta la scheda sintetica degli obiettivi dal PO FSE Abruzzo 2007-2013, le priorità del Quadro Strategico Nazionale di riferimento, nonché le risorse destinate al presente Avviso:

Riferimenti PO FSE ABRUZZO 2007/2013:		Riferimenti QSN 2007/2013
Asse 1 - Adattabilità		Priorità 7 Competitività dei sistemi produttivi e occupazione Obiettivo specifico 7.3.2. Promuovere interventi mirati alle esigenze di specifici gruppi target
Obiettivo specifico	1.c) Sviluppare politiche e servizi per l'anticipazione e gestione dei cambiamenti, promuovere la competitività e l'imprenditorialità	
Categorie di spesa quantificate	n° 62: Sviluppo di sistemi e strategie di apprendimento permanente all'interno delle aziende; formazione e servizi per i lavoratori per incrementare la loro adattabilità ai cambiamenti; promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione- € 1.000.000,00	
Asse2 - Occupabilità		
Obiettivo specifico	2.e) attuare politiche del lavoro attive e preventive con particolare attenzione all'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all'avvio di imprese.	
Categorie di spesa quantificate	n°67 :Misure che incoraggino l'invecchiamento attivo - € 450.000,00; n° 68: Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese - € 300.000,00 n° 70: Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei migranti al mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro integrazione sociale - € 1.750.000,00	
Asse3 – Inclusione sociale		
Obiettivo specifico	3.g) Sviluppare percorsi d'integrazione e migliorare il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro	
Categorie di spesa quantificate	n°71: Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati; lotta alla discriminazione nell'accesso al mercato del lavoro e nell'avanzamento nello stesso e promozione dell'accettazione della diversità sul posto di lavoro - € 4.500.000,00	
Risorse finanziarie € 8.000.000,00		

Articolo 2–Risorse e tipologie di interventi finanziabili

1. Per l'attuazione del Progetto "Lavorare in Abruzzo 3", di cui al presente Avviso, sono destinate risorse complessive pari ad € 8.000.000,00 (Euro ottomilioni/00), così suddivise tra le seguenti tipologie:

a) € 6.000.000,00 sono riservati alle nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a *tempo parziale*, purché di durata non inferiore al 60% dell'orario normale di lavoro stabilito dal CCNL applicabile, nel caso di frazioni di ora l'arrotondamento deve essere effettuato per eccesso (ad esempio, se il CCNL prevede una durata full time di 40 ore settimanali, l'assunzione non può essere inferiore alle 24 ore settimanali; se il CCNL prevede una durata di 18 ore l'assunzione non può essere inferiore 11 ore settimanali – $18 \times 60\% = 10,8$ ore da arrotondare per eccesso ad 11 ore settimanali);

b) € 1.000.000,00 sono riservati alle trasformazioni di rapporti flessibili, riconducibili alla classificazione di cui al D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276 e ss. mm. e ii., in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche a *tempo parziale*, purché non inferiore al 60% dell'orario normale di lavoro);

c) € 1.000.000,00 sono riservati all'incremento delle ore di lavoro, almeno fino alla concorrenza di almeno il 60% dell'orario normale di lavoro, per i lavoratori già assunti a tempo indeterminato *part-time*.

2. Qualora in una delle graduatorie relative alle tre tipologie (nuove assunzioni/trasformazioni/incrementi ore lavorative) residuino risorse a fronte di esaurimento di candidature finanziabili, le stesse vengono traslate alla graduatoria che presenta ulteriori candidature finanziabili, con il seguente ordine di priorità: tipologia a), b) e c).

3. Le imprese medie o grandi¹ di nuova/o costituzione/insediamento possono beneficiare esclusivamente degli incentivi riservati alle nuove assunzioni di cui alla precedente lettera a). **Le candidature devono prevedere nuove assunzioni non inferiori alle 50 unità.**

3. Il luogo di lavoro deve essere ubicato all'interno dei confini geografici della regione Abruzzo. È fatta espressa eccezione per i c.d. "*cantieri mobili*". Sono previste forme di distacco, conformemente a quanto disposto dall'art. 30, D.Lgs., nr. 276/03 e dai C.C.N.L. di riferimento.

4. Le assunzioni disposte con il presente Avviso devono essere mantenute per i successivi ventiquattro mesi e devono comportare un **incremento occupazionale** in termini assoluti (ULA) rispetto alla forza lavoro assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data del 1° ottobre 2012, fatta eccezione per posti occupati resisi vacanti in seguito a invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

¹ Appartengono alla categoria delle medie imprese tutte le imprese che occupano da 50 a 249 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Pertanto, si devono intendere come grandi imprese, tutte le imprese che superano i predetti limiti dimensionali. Si sottolinea che, in caso di medie e grandi imprese di nuova costituzione, rileva soltanto il numero dei lavoratori assunti e/o da assumere.

Articolo 3 - Regime di aiuto per le assunzioni/trasformazioni/incremento ore

1. L'incentivo di cui al presente Avviso, **a scelta** dei datori di lavoro/imprese, può essere richiesto ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008 o del Regolamento (CE) 1998/2006 a titolo di "*de minimis*":

- se richiesto ai sensi del **Regolamento (CE) 800/2008**, non può essere superiore ad una sovvenzione diretta in denaro dell'importo di € **1.000.000,00** per ciascun/a datore di lavoro/impresa;
- se richiesto ai sensi del **Regolamento (CE) 1998/2006 "de minimis"**, lo stesso non può essere superiore ad € **200.000,00²** nell'arco di tre esercizi finanziari.

2. I contributi richiesti ai sensi del Regolamento 800/2008 sono concessi a titolo di aiuti di Stato all'occupazione, in conformità agli articoli 40 e 41 del Regolamento medesimo (cfr. Gazzetta Ufficiale serie L 214 del 09-08-2008).

3. Sulla base dell'articolo 1, paragrafo 2, lett. a) e b) del Regolamento CE nr. 800/2008, non possono essere erogati aiuti in favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costruzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione. Ugualmente, non possono essere concessi aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

4. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lett. d) del Regolamento CE nr. 800/2008, non possono beneficiare degli aiuti legati a questo tipo di assunzioni, imprese attive nel settore dell'industria carboniera.

5. Non possono essere concessi aiuti a datori di lavoro/imprese che operano nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (CE) nr. 1857/2006, limitatamente alle ipotesi in cui:

- a) l'importo dell'incentivo è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- b) l'incentivo è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

6. Il Regolamento prevede aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del Regolamento (CE) nr. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento CE nr. 70/2001.

7. L'incentivo richiesto ai sensi del **Regolamento (CE) 1998/2006** può essere concesso alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione di quelle specificate

² Ai sensi dell'Art. 2, comma 2, del Regolamento (CE) 1998/2006, «L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria [...]».

nell'art. 1 del predetto Regolamento³.

Articolo 4 – Requisiti soggettivi dei lavoratori ed intensità delle agevolazioni

1. Sono ammissibili agli incentivi per le nuove assunzioni, di cui all'art. 2.1 lett. a) del presente Avviso, i lavoratori che risultino **disoccupati⁴/inoccupati**, iscritti presso un Centro per l'Impiego della regione Abruzzo per un periodo congruo rispetto alla eventuale categoria di svantaggio di riferimento **e residenti, a far data dal 1° novembre 2012, presso un Comune della regione Abruzzo**, oppure iscritti all'A.I.R.E. (anagrafe della popolazione italiana residente all'estero) tenuta da un Comune della regione Abruzzo. Per accedere agli incentivi riservati alle trasformazioni o all'incremento delle ore di lavoro, di cui all'art. 2.1 lett. b) e c), è sufficiente il solo requisito della residenza.

2. **Se gli incentivi vengono richiesti ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008**, coerentemente a quanto indicato all'articolo 2, paragrafi 18, 19 e 20 del citato Regolamento, le assunzioni possono essere disposte **esclusivamente** in favore delle seguenti categorie di destinatari:

- **lavoratori svantaggiati:** chiunque rientri in almeno una delle seguenti categorie:

a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Sono considerati tali i soggetti inoccupati o disoccupati, iscritti presso un Centro per l'Impiego della regione Abruzzo per un periodo di almeno sei mesi, ovvero i soggetti non titolari di rapporti di lavoro di alcun genere da almeno sei mesi, o che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano messo in campo attività tali da perdere lo status di disoccupazione⁵.

³ Il Regolamento (CE) 1998/2006, nell'art.1 specifica che «*Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:*

- a) *aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;*
- b) *aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;*
- c) *aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti:*
 - i) *quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,*
 - ii) *quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;*
- d) *aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;*
- e) *aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;*
- f) *aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;*
- g) *aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;*
- h) *aiuti concessi a imprese in difficoltà».*

⁴ Status di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 181/2000.

⁵ Con riferimento alla **condizione occupazionale**, si precisa quanto segue:

- la conservazione o la perdita dello stato di disoccupazione sono disciplinati dal D. Lgs 19.12.2002, n. 297 e ss.mm.ii.. Il D.Lgs. 297/2002, al comma 1, lett. a) dell'Art. 5 prevede che il lavoratore conservi lo stato di disoccupazione anche durante lo svolgimento di attività lavorativa con un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.
- le soglie di reddito, definite nella nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, prot. n. 13/II/0010614 del 16/04/2007 avente per oggetto "art. 4, comma 1, lett. a) del Dlgs n. 181/2000, come sostituito dall'art. 5 del D. lgs n. 297/2002, in materia di conservazione dello stato di disoccupazione, sono:
 - € 8.000 annui nel caso di lavoro dipendente;
 - € 4.800 annui nel caso di lavoro autonomo;

- b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
 - c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
 - d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
 - e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
 - f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.
- **lavoratori molto svantaggiati** è considerato tale il lavoratore senza lavoro da almeno ventiquattro mesi.
Rientrano in questa categoria i soggetti inoccupati o disoccupati, iscritti presso un Centro per l'Impiego della regione Abruzzo per un periodo di almeno 24 mesi, ovvero non titolari di rapporti di lavoro di alcun genere da almeno 24 mesi, o che, nei 24 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano messo in campo attività tali da perdere lo status di disoccupazione⁶.
 - **lavoratore disabile** è considerato tale chiunque sia riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.
- i. L'ammontare dell'aiuto per ogni singolo lavoratore, ai sensi del Regolamento 800/2008, è il seguente:
- a) fino ad un massimo di **€ 10.000,00** per ogni lavoratore svantaggiato assunto e, comunque, **non oltre il 50% dei costi ammissibili**, corrispondenti ai costi salariali dei 12 mesi successivi all'assunzione;
 - b) fino ad un massimo di **€ 10.000,00** per ogni lavoratore molto svantaggiato assunto e, comunque, **non oltre il 50% dei costi ammissibili**, corrispondenti ai costi salariali dei 24 mesi successivi all'assunzione;
 - c) fino ad un massimo di **€ 15.000,00** per ogni lavoratore molto svantaggiato assunto e, comunque, **non oltre il 75% dei costi ammissibili**, corrispondenti ai costi salariali dei 24 mesi successivi all'assunzione.
- ii. L'incentivo di cui al precedente sub a) e sub b) è elevato fino ad un massimo di **€ 15.000,00** nel caso in cui venga assunto un lavoratore appartenente ad una o più delle seguenti categorie:
- **donne;**
 - **giovane di età compresa tra i 18 e 35 anni**⁷.
- iii. Nel caso di lavoro a tempo parziale, il contributo viene riparametrato in misura proporzionale al numero delle ore.
- iv. Nel caso di trasformazioni di rapporti di lavoro flessibili, le intensità massime di aiuto, di cui ai precedenti punti i ed ii, sono ridotte del 50%.

- € 8.000 annui nel caso di lavoro misto, fermo restando il limite di € 4.800 per la quota da lavoro autonomo.

⁶ Vedasi la nota 5.

⁷ Destinatari sono coloro che abbiano compiuto i 18 anni e non abbiano ancora compiuto 36 anni di età (35 anni e 364 giorni) alla data di pubblicazione del presente Avviso.

v. Anche nel caso di incremento delle ore contrattuali per i lavoratori *part-time*, le intensità massime di aiuto, di cui ai precedenti punti *i* ed *ii*, sono ridotte del 50%; il contributo corrisposto viene calcolato in base al numero delle ore contrattuali aggiuntive, tenendo conto del contratto collettivo applicabile (per es. contributo concesso = contributo massimo erogabile/ore max contratto collettivo x ore lavorative incrementate).

vi. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 15, del Regolamento CE nr. 800/2008, i costi salariali comprendono:

- a) la retribuzione lorda, prima delle imposte;
- b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
- c) i contributi assistenziali per figli e familiari (integrazioni salariali).

3. Se gli incentivi vengono richiesti ai sensi del Regolamento 1998/2006 “de minimis” le assunzioni/trasformazioni/incremento ore possono essere disposte in favore di tutti i soggetti, a prescindere dal possesso o meno del requisito di “lavoratore svantaggiato” o di “lavoratore molto svantaggiato”, in tale ipotesi l'ammontare dell'aiuto per ogni singolo lavoratore non può superare € **10.000,00**, ovvero € **15.000,00** nel caso in cui le assunzioni vengano disposte in favore delle categorie disabili, donne o giovani. Il contributo non può in nessun caso superare il costo annuale derivante dal CCNL applicato. Il contributo viene riparametrato, in caso di lavoro a tempo parziale, sulla base delle ore dedotte in contratto. Nei casi di trasformazioni/incrementi ore, analogamente a quanto disposto ai precedenti punti *iv* e *v*, il contributo viene ulteriormente ridotto del 50%.

4. In aggiunta, su esplicita richiesta del beneficiario, saranno riconosciuti i costi della garanzia fidejussoria nel limite massimo del 10% del finanziamento concedibile.

5. Con riferimento ad entrambi i regimi di aiuto, non sono ammissibili le assunzioni che interessano:

- a) i pensionati;
- b) i lavoratori che operano nei settori esclusi dai relativi Regolamenti riferiti al regime di aiuto ed indicati all'art. 3 del presente Avviso;
- c) lavoratori delle agenzie di somministrazione non utilizzati direttamente dalle agenzie stesse;
- d) i lavoratori a domicilio;
- e) i dirigenti privati;
- f) i soggetti che nell'ultimo rapporto di lavoro, cessato nei due mesi antecedenti la pubblicazione del presente Avviso, siano stati dipendenti a tempo indeterminato del soggetto che procede alle assunzioni o di soggetti che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti i datori di lavoro/imprese che provvedono alle assunzioni, ovvero con queste ultime in rapporto di collegamento o controllo, ai sensi dell'articolo 2359 c.c..

6 Le ipotesi di revoca del contributo sono disciplinate all'art. 11 del presente Avviso.

7. Sono escluse dai benefici le assunzioni/trasformazioni/incremento ore effettuate prima della data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo del presente

Avviso.

8. Accertata l'ammissione al finanziamento, in fase di assunzione, è data la facoltà di variare la categoria del lavoratore. Il contributo sarà riparametrato nel limite di quello richiesto e già riconosciuto.

Articolo 5–Beneficiari

1. I beneficiari del presente Avviso sono tutti i datori di lavoro/imprese⁸ ai sensi degli artt. 2082 e 2083 c.c. che assumono con le modalità ed alle condizioni in esso stabilite.

2. Possono beneficiare dei soli incentivi riservati alle nuove assunzioni di cui all'art. 2, punto 1, lettera a) del presente Avviso anche le imprese medie o grandi⁹ di nuova/o costituzione/insediamento, aventi sede legale e operativa, o anche la sola sede operativa, nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo. Per impresa di nuova costituzione si intende quella che al momento della presentazione della candidatura non ha ancora conseguito ricavi. **Rientrano tra le imprese di nuovo insediamento anche le imprese già attive e che intendono attivare una nuova sede operativa nel territorio regionale. Le candidature devono prevedere nuove assunzioni non inferiori alle 50 unità.**

3. I datori di lavoro/imprese che intendono richiedere gli incentivi devono essere in possesso dei seguenti requisiti da dichiarare, ai sensi del D.P.R., 28-12-2000, nr. 445, nell'Allegato "A1":

- a) di avere la sede legale e/o un'unità operativa ubicata sul territorio della regione Abruzzo;
- b) di essere iscritti, ove previsto, alla C.C.I.A.A., all'albo, ordine o collegio professionale, all'albo delle imprese artigiane;
- c) *nel caso di utilizzo del regime di aiuti a titolo di de minimis*, di non aver ricevuto importi "*de minimis*" nell'ultimo triennio, ovvero di aver usufruito nell'ultimo triennio di aiuti in regime di "*de minimis*" pari ad una somma da indicare nella candidatura;
- d) di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14, Regolamento (CE) nr. 659/1999, del Consiglio, del 22-03-1999 (Impegno Deggendorf);
- e) *nel caso di utilizzo del regime di aiuti di cui al Reg. 800/2008*, di non operare nei settori rientranti nei commi 2 e 3, art. 1 del Regolamento 800/2008 ed indicati all'art. 3 del presente Avviso;
- f) *nel caso di utilizzo del regime di aiuti a titolo di de minimis*, di non operare nei

⁸ Ai sensi del punto 3, Raccomandazione CE, 06-05-2003, nr. C(2003)1422, si precisa che, conformemente agli artt. 48, 81 e 82 del Trattato CE, come interpretati dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, si deve considerare impresa qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un'attività economica, incluse, in particolare, le entità che svolgono un'attività artigianale, od altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica.

⁹ Appartengono alla categoria delle medie imprese tutte le imprese che occupano da 50 a 249 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Pertanto, si devono intendere come grandi imprese, tutte le imprese che superano i predetti limiti dimensionali. Si sottolinea che, in caso di medie e grandi imprese di nuova costituzione, rileva soltanto il numero dei lavoratori assunti e/o da assumere.

settori esclusi dall'art. 1 del Regolamento 1998/2008 ed indicati all'art. 3 del presente Avviso;

- g) di essere in regola con l'applicazione del C.C.N.L. nazionale vigente, nonché degli accordi interconfederali sottoscritti da associazioni di datori di lavoro ed organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, qualora il datore di lavoro/impresa abbia già nel proprio organico personale dipendente;
- h) di essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi di legge;
- i) di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ove il richiedente ne sia soggetto;
- k) di non avere in corso procedure di C.I.G. per la stessa qualifica professionale oggetto della richiesta di assunzione al momento della presentazione della candidatura, *qualora il richiedente sia un'impresa nella quale operi una sospensione dei rapporti, od una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale*;
- l) di non essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza, a proprio carico, di procedimenti in corso;
- m) di non avere in corso, ovvero di non avere attivato procedure concorsuali nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda;
- n) che le assunzioni non riguardano i soggetti che nell'ultimo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, cessato nei due mesi antecedenti la pubblicazione del presente Avviso, siano stati dipendenti del datore di lavoro/impresa beneficiari dell'incentivo o di soggetti che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i datori di lavoro/imprese che provvedono alle assunzioni, ovvero con queste ultime in rapporto di collegamento o controllo, ai sensi dell'articolo 2359 c.c.;
- o) che la sede di lavoro è ubicata nell'ambito dei confini geografici della regione Abruzzo, fatta eccezione per i c.d. "cantieri mobili". In caso di distacco, si deve rispettare quanto disposto dall'art. 30, D.Lgs., nr. 276/03 e dai C.C.N.L. di riferimento;
- p) che le assunzioni non riguardano lavoratori a domicilio;
- q) *unicamente per le agenzie di somministrazione* che le assunzioni riguardano solo il personale assunto e utilizzato direttamente dalle agenzie stesse;
- r) che i lavoratori oggetto di finanziamento saranno assunti solo successivamente alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo del presente Avviso ed entro i termini previsti all'art. 10.1;
- s) di non versare in stato di difficoltà¹⁰.

4. I datori di lavoro/imprese che intendono richiedere gli incentivi devono altresì dichiarare, ai sensi del D.P.R., 28-12-2000, nr. 445, nell'Allegato "A1" che l'assunzione comporta un incremento occupazionale in termini assoluti ($ULA \geq 0,60$)

¹⁰ Per "impresa in difficoltà" si intende:

- a) per le imprese di grandi dimensioni, un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
- b) per le PMI, un'impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, del Regolamento generale di esenzione per categoria.

rispetto alla forza lavoro assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei due mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, fatta eccezione per posti occupati resisi vacanti in seguito a invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

5. La forza lavoro corrisponde al numero di unità lavorative, ovvero al numero di persone che, nei due mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, hanno lavorato per il datore di lavoro/impresa a tempo pieno. Il lavoratore che ha lavorato a tempo parziale è contabilizzato in frazione (ad esempio, nr. 02 lavoratori a tempo pieno a nr. 40 ore settimanali + nr. 01 lavoratore a tempo parziale a nr. 24 ore settimanali / nr. 40 ore è pari a $104:40 = 2,6$ unità lavorative).

6. L'Amministrazione si riserva di effettuare i dovuti controlli sulle autocertificazioni e/o sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28-12-2000 nr. 445.

Articolo 6 - Cumulo

1. In base all'art. 7 del Regolamento 800/2008:

a) gli aiuti all'occupazione a favore dei lavoratori svantaggiati:

- possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo Regolamento CE 800/2008, purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili;
- non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del medesimo Regolamento 800/2008 o con gli aiuti di importanza minore (*de minimis*) che soddisfino le condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi – coincidenti in parte o integralmente – ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto più elevato applicabile all'aiuto in questione;

b) gli aiuti all'occupazione a favore dei lavoratori disabili possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del Regolamento 800/2008 relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi rilevanti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

2. Nel caso in cui al datore di lavoro/impresa siano stati riconosciuti gli incentivi alle assunzioni di cui al progetto "*Lavorare in Abruzzo 2 – seconda edizione*", "*Giovani (in)determinati*", "*Credito d'imposta per l'occupazione*", "*Cooperare 2012*" o "*Lavoro e formazione per imprese medie e grandi*" le assunzioni di cui al presente Avviso possono essere finanziate purché riguardino altri lavoratori rispetto a quelli già finanziati.

3. L'eventuale cumulo illegittimo determina il recupero dell'aiuto fruito con applicazione degli interessi e sanzioni previste per l'indebito utilizzo.

Articolo 7 - Modalità e termini per la presentazione della candidatura

Per la presentazione della candidatura, i datori di lavoro/imprese devono produrre, **a pena di esclusione**, il proprio dossier di candidatura secondo le modalità ed i termini riportati sinteticamente nella tabella che segue:

Documentazione costituente il dossier di candidatura			
Documentazione da esibire e sua forma	Diciture	Indirizzo	Termini e modalità di presentazione
Istanza redatta attraverso l' Allegato A1 in formato cartaceo, debitamente compilato e firmato in originale dall'istante	indicazione dettagliata del mittente	Regione Abruzzo Direzione Regionale delle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali	Le candidature devono essere trasmesse, con raccomandata con prova di consegna, a partire dal 10 dicembre 2012 ed entro il 31 gennaio 2013
Copia fotostatica fronte retro di un documento di riconoscimento, in corso di validità, dell'istante	"PO FSE 2007/2013 – "Lavorare in Abruzzo 3"	Via Rieti nr.45 – 65121 Pescara	

2. L'istanza non deve riportare il nominativo del lavoratore interessato all'assunzione/trasformazione/incremento ore.

3. Il dossier di candidatura, come sopra costituito e racchiuso in un unico plico, deve essere trasmesso, esclusivamente a mezzo raccomandata o posta celere con prova di consegna, al seguente indirizzo:

Regione Abruzzo
Direzione Regionale delle Politiche Attive del Lavoro,
Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali
Via Rieti nr.45 – 65121 Pescara

4. Sulla busta deve essere riportato quanto segue:

- a) indicazione dettagliata del mittente;
- b) dicitura: "PO FSE 2007/2013 – Lavorare in Abruzzo 3".

5. Le candidature devono essere inviate **a partire dal 10 dicembre 2012 ed entro il termine massimo del 31 gennaio 2013**, a tal fine fa fede il timbro postale.

6. L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Articolo 8 - Condizioni di ricevibilità ed ammissibilità

1. Non sono considerati ricevibili le buste:

- a) trasmesse al di fuori dei tempi indicati all'art. 7.5 del presente Avviso;
- b) prive della dicitura riportata dall'art. 7, comma 4, lett. b);
- c) consegnate a mano o con modalità difformi da quelle specificate all'art. 7 del presente Avviso.

2. Non sono considerate ammissibili le candidature/assunzioni:

- a) prive anche di uno solo dei documenti obbligatori elencati nella tabella “Documentazione costituente il dossier di candidatura” di cui al precedente art. 7 e delle relative firme;
 - b) non rispondenti alle finalità dell’Avviso in relazione alle tipologie di interventi finanziabili (cfr. art. 2), ai beneficiari (cfr. art. 5), ai requisiti soggettivi dei lavoratori (cfr. art. 4).
- 3.** L’assenza anche di una sola delle condizioni sopra indicate costituisce motivo di non ammissibilità delle candidature.
- 4.** Costituisce motivo di esclusione, oltre alla mancanza, anche l’illeggibilità di uno qualsiasi dei documenti richiesti o la loro mancata sottoscrizione come richiesta.
- 5.** Tutte le firme apposte si intendono autenticate ai sensi dell’art. 38, commi 2 e 3, D.P.R., nr. 445/2000 allegando la copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.

Articolo 9 - Procedure di selezione e criteri per la formazione delle graduatorie
--

1. La procedura di selezione delle candidature prevede la valutazione di ammissibilità delle stesse e la conseguente formulazione dei relativi elenchi/graduatorie, redatti per singola tipologia di intervento finanziabile.

2. Con esclusivo riferimento alla tipologia a) – Nuove Assunzioni, nell’ipotesi in cui le risorse non siano sufficienti per finanziare tutte le candidature, si procede finanziando **prioritariamente** le candidature presentate da **imprese medie-grandi di nuova costituzione/insediamento** che procedono, ai sensi di quanto stabilito all’art. 5.2, alle assunzioni di almeno 50 lavoratori.

3. Per la formazione delle tre graduatorie si procede attribuendo i seguenti punteggi:

- **3 punti** per ogni lavoratore assunto/trasformato/incremento ore;
- **10 punti** per ogni sede interessata dalle assunzioni ricadente nelle seguenti **Aree di crisi** della regione Abruzzo, individuate in sede di concertazione con le parti sociali:

Aree di crisi (*):

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Area D.P.CM. del 16-04-2009 • Valle Peligna –Alto Sangro (D.G.R. 162 del 07-03-2011) • Val Vibrata – Val del Tronto Piceno (D.G.R. 163 del 07-03-2011) • Val Sinello (D.G.R. 499 del 25-07-2011) • Val Pescara (D.G.R. 644 del 26-09-2011) |
|--|

(*) l’elenco dei Comuni abruzzesi rientranti nelle cd. aree di crisi è riportato in Appendice all’Avviso
--

- **5 punti** nel caso in cui si operi nei cd. **settori innovativi** sui quali promuovere la creazione dei Poli di Innovazione previsti dal P.O.R. F.E.S.R. Abruzzo 2007/2013 – Asse I “R&ST,Innovazione e Competitività” – Attività I.1.2 “Sostegno alla creazione di Poli di Innovazione”

Settori innovativi:

- Agroalimentare;
- Automotive;
- Elettronica/ICT;
- Energia;
- Edilizia sostenibile;
- Chimico - farmaceutico;
- Servizi avanzati;
- Tessile – Abbigliamento –Calzaturiero;
- Turismo;
- Mobili/Arredamento;
- Economia sociale e civile

Nel caso di *ex aequo* si procede con **sorteggio**.

5. Nel caso in cui le risorse residue non fossero sufficienti a finanziare interamente l'ultima posizione utile in graduatoria, la candidatura viene finanziata in parte.

6. La verifica dei profili di ricevibilità/ammissibilità e la successiva formazione degli elenchi o della graduatoria è attribuita ad uno o più Nuclei di valutazione.

7. Conclusa l'istruttoria, i predetti nuclei di valutazione trasferiscono le conclusioni al Dirigente competente che, con proprio atto, ne approva le risultanze e provvede alla pubblicazione delle stesse sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, formalizzate nei seguenti documenti:

1. l'elenco delle candidature verificate irricevibili/inammissibili, con l'esplicitazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione;
2. l'elenchi/graduatorie delle candidature ammissibili con gli importi finanziabili.

Articolo 10 - Adempimenti, vincoli e modalità di erogazione dell'incentivo

1. Così come stabilito al precedente art. 4.7, le assunzioni/trasformazioni/incremento ore possono essere effettuate a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale della Regione Abruzzo. In ogni caso, al fine di consentire una maggiore adeguatezza dei tempi previsti per la messa in atto degli adempimenti successivi di cui al presente Avviso, il datore di lavoro/impresa, **a pena di decadenza**, deve procedere all'assunzione/trasformazione/incremento ore dei lavoratori entro il termine massimo previsto dalla seguente tabella, che decorre a far data dalla ricezione della comunicazione di ammissione a finanziamento:

Numero lavoratori interessati	Termini massimi entro i quali procedere all'assunzione/trasformazione/incremento ore ed all'invio della documentazione
≤ 5	30 gg.
da 6 a 15	60 gg.
> 15	90 gg.

2. A far data dalla pubblicazione delle graduatorie ed entro termini di cui alla suindicata tabella, i datori di lavoro/imprese devono far pervenire, anche a mano, al Servizio competente delle Direzione P.A.L.F.I.P.S. la seguente documentazione:

a) **Richiesta erogazione dell'incentivo**, redatta utilizzando il modello di cui

all'Allegato "A2";

- b) **ricevuta dell'avvenuta comunicazione obbligatoria** telematica dell'assunzione del lavoratore interessato inviata al Centro per l'Impiego competente attraverso i sistemi provinciali delle comunicazioni obbligatorie della Regione Abruzzo, con l'avvenuta indicazione che l'assunzione è avvenuta ai sensi del presente Avviso pubblico (appositamente prevista nel modello "Unilav")¹¹;
- c) **stampa dei fogli numerati dell'estratto del Libro Unico del Lavoro (L.U.L.)**, ove risulti l'iscrizione del lavoratore interessato, allegando attestazione del soggetto autorizzato alla tenuta del L.U.L. che dichiara che il L.U.L. è stato interamente prodotto¹²;
- d) **la dimostrazione che l'assunzione comporta un aumento in termini assoluti (ULA $\geq 0,60$) dei lavoratori assunti** come lavoratori subordinati a tempo indeterminato (anche a tempo parziale, purché non inferiore al 60% dell'orario normale previsto dalla contrattazione collettiva) alla data del 1° ottobre 2012, fatta eccezione per posti occupati resisi vacanti in seguito a invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. L'incremento occupazionale deve essere dimostrato attraverso la produzione del Libro Unico del Lavoro (L.U.L.) e, in caso di assenza di dipendenti, mediante dichiarazione sostitutiva;
- e) **documento di riconoscimento** del lavoratore in corso di validità;
- f) **documento di riconoscimento** del rappresentante legale rappresentante del datore lavoro/impresa, in corso di validità;
- g) **una polizza fideiussoria** pari all'importo della somma da erogare a titolo di incentivo, della **durata di trenta mesi decorrenti dalla data di assunzione del lavoratore interessato** e con proroga automatica di due semestri. La suddetta garanzia può essere prestata esclusivamente dalle banche, dalle imprese di assicurazioni indicate nella Legge, nr. 348/82 e dagli intermediari finanziari **iscritti** all'Albo di cui all'art. 106 del T.U.B. e formalmente abilitati a prestare garanzie nei confronti di Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'Art. 11 del D.M. nr. 29/2009. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione concedente; in alternativa è possibile attivare una cauzione conto deposito ex art. 75, D.Lgs., nr. 163/06, di importo

¹¹ Con riferimento alla tipologia "Incremento ore", nel caso in cui si raggiunga l'orario pieno previsto dal CCNL bisogna compilare l'apposita sezione dell'Unilav relativa alla trasformazione da contratto part time a full time. Negli altri casi si deve utilizzare l'apposito modello previsto dalla Regione Abruzzo.

¹² Con riferimento al **Libro Unico del Lavoro (L.U.L.)** è necessario:

- a) stampare esclusivamente i fogli numerati del L.U.L. alla data del 1° ottobre, alla data di assunzione del lavoratore interessato e alla data di presentazione della documentazione;
- b) qualora, ad esempio, sia impossibile stampare il L.U.L. con relative competenze è possibile la stampa del L.U.L. senza il calcolo della retribuzione (c.d. cedolino a zero). Inoltre, ove siano presenti dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, considerato che dal L.U.L. non si evince detta tipologia e che gli assunti con suddetto contratto non rilevano ai fini del calcolo della base occupazionale, occorre allegare i modelli Unilav o C/Ass dei lavoratori interessati dai quali desumere la tipologia di contratto.

pari al totale dell'incentivo da erogare;

3. Previa verifica positiva della documentazione inviata, ad avvenuta assunzione di tutti i lavoratori ammessi a finanziamento, il/i Servizio/i competente/i della Direzione P.A.L.F.I.P.S. eroga/erogano l'incentivo in questione.

4. La mancata ricezione della documentazione nei termini, determina l'automatica decadenza dell'ammissibilità all'incentivo da parte del datore di lavoro/impresa e il conseguente scorrimento della relativa graduatoria.

5. Al fine di ottenere lo svincolo della polizza fideiussoria, **entro sessanta giorni successivi al ventiquattresimo mese decorrente dalla data di assunzione dell'ultimo lavoratore interessato dall'intervento**, il beneficiario deve dimostrare al Servizio competente la permanenza dei rapporti di lavoro e dei livelli occupazionali previsti dal presente Avviso, fermo restando il rispetto degli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi previsti dal C.C.N.L. di riferimento vigente. Tale dimostrazione avviene, ai sensi del D.P.R. nr. 445/00, attraverso la produzione aggiornata della copia del Libro Unico del Lavoro (L.U.L.).

Articolo 11 - Revoca dell'incentivo

1. Pena la revoca dell'intero incentivo riconosciuto, il beneficiario, a partire dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo del presente Avviso ed entro i termini riportati nella Tabella di cui all'art. 10.1 del presente Avviso, deve effettuare tutte le assunzioni/trasformazioni/incremento ore ammesse a finanziamento.

2. Il beneficiario dell'incentivo deve garantire, **per almeno ventiquattro mesi**, a partire dalla data di assunzione, la permanenza dei rapporti di lavoro e dei livelli occupazionali previsti dal presente Avviso, nonché il rispetto degli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi previsti dal C.C.N.L. di riferimento vigente. La violazione di tali prescrizioni determina la revoca dell'incentivo e la conseguente escussione della polizza fideiussoria.

3. Nel caso di eventuali ed imprevedibili diminuzioni dei livelli occupazionali, non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro/impresa e/o dei lavoratori, l'incentivo viene riparametrato in base ai mesi di effettiva permanenza del rapporto lavorativo in questione, computando come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.

3. Nel caso di dimissioni del lavoratore nell'arco dei primi **ventiquattro mesi** di lavoro, il relativo incentivo viene revocato, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il lavoratore dimissionario venga sostituito dal beneficiario **entro tre mesi**, previo nulla osta del Servizio competente, con un altro lavoratore in possesso dei medesimi requisiti di quello dimissionario, assunto con contratto a tempo indeterminato e con almeno lo stesso livello di retribuzione. In tal caso, permane il diritto all'incentivo nel limite massimo di quello riconosciuto.

4. La revoca dell'incentivo e la conseguente escussione della polizza intervengono anche qualora, **nei ventiquattro mesi successivi all'ultima assunzione**, si riscontri che il luogo effettivo di lavoro oggetto delle assunzioni operate in virtù dell'erogazione di tali aiuti sia al di fuori dei confini geografici della regione Abruzzo, ovvero al di fuori delle Aree di crisi con conseguente recupero della

somma erogata. È fatta eccezione per i c.d. “cantieri mobili”. La revoca opera, altresì, anche in caso di distacco non rispettoso dell’art. 30, D.Lgs., nr. 276/03 e dei C.C.N.L. di riferimento.

Articolo 12 - Attuazione, monitoraggio e controllo

1. La Direzione P.A.L.F.I.P.S. individua i Servizi a cui attribuire l’assolvimento della fase attuativa e delle procedure gestionali, di cui al presente Avviso.

2. Il monitoraggio ed il controllo delle attività oggetto del presente Avviso sono posti in essere dalla Direzione P.A.L.F.I.P.S. attraverso i Servizi competenti.

3. Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento 800/2008, **entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente regime di aiuto**, la Direzione P.A.L.F.I.P.S., attraverso i Servizi competenti, trasmette alla Commissione una sintesi delle informazioni relative alla misura d’aiuto secondo il modello di cui all'allegato III del Regolamento stesso.

Articolo 13- Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 le agevolazioni erogate per effetto del presente Avviso sono escluse dall’ambito di applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, mancando la riconducibilità a prestazioni di forniture, servizi o lavori pubblici strettamente intesi.

Articolo 14 - Richiesta di chiarimenti di carattere tecnico-giuridico

1. I soggetti interessati possono presentare richieste di chiarimenti di carattere tecnico-giuridico in merito al presente Avviso **entro il 20 gennaio 2012** al seguente indirizzo e-mail: lia3@regione.abruzzo.it. Non sono ammesse altre modalità di richiesta di chiarimenti. Le risposte sono pubblicate sulla pagina web dedicata al presente Avviso.

Articolo 15 - Informazione e pubblicità

1. Il beneficiario deve attenersi strettamente al Regolamento Comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi Strutturali artt 8 e 9 del Reg. (CE) 1828/2006.

2. La pubblicazione dell’elenco dei beneficiari da parte dell’AdG, avviene secondo quanto previsto agli art. 6 e 7 del Reg. (CE) 1828/2006.

Articolo 16 - Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente procedimento vengono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30-06-2003, nr. 196 recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”.

Appendice - Elenco dei Comuni abruzzesi ricadenti nelle cd. Aree di crisi

AREA D.P.C.M. DEL 16/04/2009		
N.	Lista comuni	PROVINCIA
1	Acciano	AQ
2	Barete	AQ
3	Barisciano	AQ
4	Bugnara	AQ
5	Cagnano Amiterno	AQ
6	Campotosto	AQ
7	Capestrano	AQ
8	Capitignano	AQ
9	Caporciano	AQ
10	Carapelle Calvisio	AQ
11	Castel del Monte	AQ
12	Castel di Ieri	AQ
13	Castelvecchio Calvisio	AQ
14	Castelvecchio Subequo	AQ
15	Cocullo	AQ
16	Collarmele	AQ
17	Fagnano Alto	AQ
18	Fontecchio	AQ
19	Fossa	AQ
20	Gagliano Aterno	AQ
21	Goriano Sicoli	AQ
22	L'Aquila	AQ
23	Lucoli	AQ
24	Montereale	AQ
25	Navelli	AQ
26	Ocre	AQ
27	Ofena	AQ
28	Ovindoli	AQ
29	Pizzoli	AQ
30	Poggio Picenze	AQ
31	Prata d'Ansidonia	AQ
32	Rocca di Cambio	AQ
33	Rocca di Mezzo	AQ
34	San Demetrio ne' Vestini	AQ
35	San Pio delle Camere	AQ
36	Sant'Eusanio Forconese	AQ
37	Santo Stefano di Sessanio	AQ
38	Scoppito	AQ
39	Tione degli Abruzzi	AQ
40	Tornimparte	AQ
41	Villa Santa Lucia degli Abruzzi	AQ
42	Villa Sant'Angelo	AQ
43	Brittoli	PE
44	Bussi sul Tirino	PE

45	Civitella Casanova	PE
46	Cugnoli	PE
47	Montebello di Bertona	PE
48	Popoli	PE
49	Torre De' Passeri	PE
50	Arsita	TE
51	Castelli	TE
52	Colledara	TE
53	Fano Adriano	TE
54	Montorio al Vomano	TE
55	Penna Sant'Andrea	TE
56	Pietracamela	TE
57	Tossicia	TE

VALLE PELIGNA - ALTO SANGRO		
N.	Lista comuni	PROVINCIA
1	Alfedena	AQ
2	Anversa degli Abruzzi	AQ
3	Ateleta	AQ
4	Barrea	AQ
5	Bugnara	AQ
6	Campo di Giove	AQ
7	Cansano	AQ
8	Castel di Sangro	AQ
9	Civitella Alfedena	AQ
10	Cocullo	AQ
11	Corfinio	AQ
12	Introdacqua	AQ
13	Opi	AQ
14	Pacentro	AQ
15	Pescasseroli	AQ
16	Pescocostanzo	AQ
17	Pettorano sul Gizio	AQ
18	Pratola Peligna	AQ
19	Prezza	AQ
20	Raiano	AQ
21	Rivisondoli	AQ
22	Rocca Pia	AQ
23	Roccacasale	AQ
24	Roccaraso	AQ
25	Scanno	AQ
26	Scontrone	AQ
27	Sulmona	AQ
28	Villalago	AQ
29	Villetta Barrea	AQ
30	Vittorito	AQ

VAL VIBRATA - VAL DEL TRONTO PICENO

N.	Lista comuni	PROVINCIA
1	Alba Adriatica	TE
2	Ancarano	TE
3	Civitella del Tronto	TE
4	Colonnella	TE
5	Controguerra	TE
6	Corropoli	TE
7	Martinsicuro	TE
8	Nereto	TE
9	Sant'Egidio alla Vibrata	TE
10	Sant'Omero	TE
11	Torano Nuovo	TE
12	Tortoreto	TE
13	Campi	TE
14	Rocca Santa Maria	TE
15	Valle Castellana	TE

VAL SINELLO		
N.	Lista comuni	PROVINCIA
1	Gissi	CH
2	Monteodorisio	CH
3	Scerni	CH
VAL PESCARA		
Come da D.G.R. del 26-09-2011, n.644, nelle more del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico relativamente all'Area di Crisi Val Pescara, i territori/aree ammissibili agli incentivi all'occupazione sono quelli ricompresi nella Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013, aree "Abruzzo 1" –LABR.C15.04 –ITF 13 PESCARA e ITF14 CHIETI limitatamente al solo Comune di S. Giovanni Teatino. Per l'individuazione delle aree ammissibili agli aiuti a norma dell'art.87,paragrafo 3 lett.c) del Trattato CE per l'intero periodo 2007-2013, è possibile consultare il sito http://www.regione.abruzzo.it/xprogrammazione/index.asp?modello=cartaAiuti&servizio=xList&sti		